

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale -
organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale
dipendente - in genere - Personale sanitario categoria C -
Riconoscimento indennità di coordinamento ex art. 10 c.c.n.l. sanità
del 2001 - Fase di prima applicazione del c.c.n.l. - Valutazione
aziendale - Necessità.

Nella fase di prima applicazione del c.c.n.l. sanità del 2001,
l'attribuzione al personale proveniente dalla categoria C
dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del citato
contratto collettivo, è subordinata, oltre che al conferimento delle
funzioni di coordinamento da parte di coloro che all'interno dell'ente
avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa ed alla
traccia documentale di tale conferimento, ad una valutazione aziendale
in ragione della situazione organizzativa dell'ente, non sussistendo,
in tale prima fase, un automatismo tra svolgimento della funzione di
coordinamento e percezione della indennità.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41272 del 22/12/2021 (Rv.
663357 - 01)

Corte

Cassazione

41272

2021